

**STUDIO PER UN  
MODELLO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  
CONTROLLO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01 e della l. 190/2012**

**Indicazioni preliminari, disposizioni transitorie:**

Il presente documento, comprensivo degli allegati, è pubblicato in una prima versione provvisoria a soli fini di partecipazione entro il 31 dicembre 2018 ed aperto per 15 giorni alla partecipazione degli stakeholders, degli interessati e di tutti i cittadini ed utenti. Alla luce degli stimoli e delle indicazioni ricevute, sulla scorta dei modelli di regolazione c.d. “notice and comment”, sarà pubblicata la versione definitiva.

Le previsioni contenute nel modello di organizzazione ex d.lgs. n. 231 del 2001 e negli allegati si intenderanno vincolanti a partire dalla pubblicazione della versione definitiva, entro trenta giorni dal termine del periodo di partecipazione.

**1. Premessa**

Le società a partecipazione pubblica risultano essere soggette ad un sistema composito di norme, che si propongono una pluralità di finalità: da un lato, la legislazione pone l’obiettivo di prevenire la commissione di reati da parte degli Enti, dall’altro, è più recente e pressante l’attenzione a che vicende delittuose ed episodi di corruzione non si verifichino all’interno dell’Ente stesso, a suo discapito.

In questa direzione operano dunque tanto le norme di cui al d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche, di cui le società a partecipazione pubblica sono destinatarie, in quanto rientrano nell’ambito di applicazione soggettivo della disciplina, come previsto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 231/2001, quanto le norme della legge anti-corruzione del 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» ed il d.lgs. 33/2013, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA», Decreto Trasparenza, di cui le società in esame sono destinatarie, in quanto emanazione della pubblica amministrazione.

Al fine di chiarire i termini e le condizioni di applicazione delle normative sopra richiamate alle società a partecipazione pubblica, l’Autorità Nazionale Anticorruzione («ANAC»), a più riprese, dapprima con il Piano Nazionale Anticorruzione («P.N.A.»), previsto dall’art. 1, comma 4, lett. c) della legge Anti-corruzione, e poi successivamente con diverse Linee Guida, tra cui le «Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», ha cercato di fornire indicazioni utili ai fini dell’integrazione dei vari strumenti di

natura penal-preventiva e amministrativo-preventiva previsti dalle differenti normative ricordate, ed in particolare Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione («P.T.P.C.»), inclusivo degli obblighi di pubblicità e di trasparenza così come risultanti dalle modifiche del d.lgs. n. 33 del 2013 ad opera del d.lgs. n. 97 del 2016.

Conseguentemente, le società in controllo pubblico sono soggette a tali discipline senza alcuna limitazione, al pari di qualsivoglia altro Ente Pubblico. In estrema sintesi, in base a quanto indicato dalle Linee Guida, il regime applicabile alle società in controllo pubblico è il seguente:

i) le società in controllo pubblico devono essere dotate di un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001;

ii) il Modello organizzativo deve essere integrato con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge Anti-corruzione;

iii) le misure Anti-corruzione devono essere ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, costituendo una sezione dedicata del Modello organizzativo;

iv) le società in controllo pubblico devono nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, l. 190/2012, a cui affidare il compito della predisposizione delle misure Anti-corruzione e della verifica del relativo rispetto;

v) le società in controllo pubblico sono soggette a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e dall'art. 1, comma 34, l. 190/2012 e devono garantire la trasparenza dei dati e delle informazioni sia con riferimento all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte;

vi) le misure sulla Trasparenza devono essere adottate mediante un Piano triennale per la trasparenza ed integrità;

vii) le società in controllo pubblico devono nominare un Responsabile della trasparenza, che può essere il medesimo soggetto nominato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione.

L'Autorità nazionale anticorruzione, con la citata delibera n. 1134 adottata l'8 novembre 2017, nel riordinare la materia delle società partecipate alla luce del nuovo quadro normativo (come disciplinato principalmente dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100), in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, ha previsto (al punto n. 3 delle linee guida) che le società integrino, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Nella programmazione delle misure, come specificato dall'Autorità nazionale anticorruzione, gli obiettivi organizzativi ed individuali ad esse collegate assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente.

Tali misure devono far riferimento a tutte le attività svolte, ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tenga luogo del piano di prevenzione della corruzione, anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Dette misure, specifica l'ANAC, se riunite

con quelle adottate in attuazione del d.lgs. 231/2001, devono essere collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex l. 190/2012, sono dunque elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza, e sono adottate dall'organo di indirizzo della società (sul punto, le linee guida tendono altresì a precisare che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012, non può essere affidata a soggetti estranei alla società). Una volta adottate le misure, ad esse viene data un'adeguata pubblicità sia all'interno della società stessa, sia all'esterno mediante la loro pubblicazione sul sito web della società.

Nello specifico, le presenti previsioni si integrano con il Piano di prevenzione della corruzione, definito dalla società e pubblicato nel sito istituzionale, le cui indicazioni e misure si intendono confermate e richiamate.

## **2. PARTE GENERALE**

### **2.1. Introduzione: il Decreto legislativo 231/01 e la responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato.**

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "d.lgs. 231/2001" o più semplicemente il Decreto), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 3001 è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi in alcune Convenzioni Internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001)<sup>2</sup>. Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Si parlerà di interesse o vantaggio a seconda che (a) il fatto sia stato commesso per favorire l'ente indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato raggiunto; (b) il fatto ha portato all'ente un vantaggio oggettivamente dimostrabile.

Con l'aggravio amministrativo a carico dell'azienda, vera e propria sanzione, il decreto mira dunque a disincentivare comportamenti illeciti in modo più efficace

di quanto potevano farlo le sole sanzioni comminate ai singoli agenti del fatto. Alle società, infatti, sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

## **2.2 Destinatari e diffusione del modello**

Il Modello, destinato a tutti gli stakeholders aziendali, ricomprendendo in essa in maniera non esaustiva, gli organi di indirizzo e gestione di Farmacie e tutto il personale impiegato in generale, diviene per tutti vincolante sia con riferimento alla parte generale che a quella speciale.

La parte generale, anche pubblicata sul sito internet dell'azienda, assolve, tra l'altro, alle seguenti funzioni informative:

Comunicare a tutti i portatori d'interesse l'adeguamento dell'azienda ai dettami della disciplina sulla Responsabilità Amministrativa D.Lgs 231/01 e s.m.i.;

Rendere edotto tutto il personale d'azienda che la stessa non consente, e disapprova, qualunque comportamento contrario alla Legge, ai Regolamenti, al Codice Etico, alle procedure e prassi aziendali consolidate, alle regole di vigilanza ed alle migliori pratiche di direzione gestione e controllo aziendale, riportate nel presente Modello di Organizzazione in ogni sua componente e parte;

Comunicare in modo esplicito che i contenuti del Modello sono vincolanti ed obbligano tutti gli stakeholders aziendali ad attuare un comportamento conforme alle Leggi, ai regolamenti, al Modello, al Codice Etico. Ne consegue che ogni violazione comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dell'azienda.

## **2.3. I potenziali autori dei reati: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione**

Il base al d.lgs. 231/2001, la società è dunque responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

(a) da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);

(b) od altresì da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

Si tratta quindi di allargare il novero degli autori anche a coloro che, in assenza di formale delega, di fatto si trovano ad esercitare la gestione o il

controllo dell'azienda, o comunque di processi definibili critici e co1.3 I Reati presupposto di cui al Decreto Legislativo 231/01 e successivi.

#### **2.4. Reati considerati nell'ottica dei meccanismi di prevenzione ex d.lgs. n. 231.**

Il Decreto dall'entrata in vigore ad oggi ha subito un notevole ampliamento del novero dei possibili reati. Le motivazioni che spingono il legislatore verso tale ampliamento si leggono nella lettera di accompagnamento al Decreto, che recita: "favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, ove imposta ex abrupto, con riferimento ad un ampio novero di reati potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento".

Al momento dell'approvazione del presente aggiornamento del modello di organizzazione gestione e controllo ex 231/01 i reati contemplati dal Decreto sono:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01) {Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato (art. 316-ter c.p.); Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.)}

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) {Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)}

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) {Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309); Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)}

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01) {Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)}

- Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) {Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)}

- Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001) {Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)}

- Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) {False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.); Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)}

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01); Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)

- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) {Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); Adescamento di minorenni (art. 609- undecies c.p.)}

- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) {Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184); Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185)}

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) {Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)}

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) {Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)}

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) {Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941); Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art 171, co. 3, L. 633/1941); Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941); Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fin di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)}

- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a); abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b); introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c); detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d); ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla

decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e); introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f); fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis); abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h)}

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941: riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a); immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis); realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b); promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

- Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01) a) Reati previsti dal Codice penale. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); b) Reati previsti dal Titolo VI bis Libro II c.p. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) c) Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Inquinamento idrico (art. 137); - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2); - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3); analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260- bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo); - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art.

260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi. Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260); - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi; - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2); Inquinamento atmosferico (art. 279); - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5); Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi; - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti) detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; - commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2) Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.; - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1); - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4); Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente; - inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6); Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi: - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2); - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2); Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 22 co. 12 bis D.Lgs. 286/98 (art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/01). - Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

## **2.5 Responsabilità ed esimente: considerazioni di tipo oggettivo**

Le responsabilità connesse alla commissione dei reati sopra elencati, e quindi le conseguenti sanzioni di carattere amministrativo, sono escluse nel caso in cui la Società, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001 possa provare:

a) che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente (l'Organismo di Vigilanza - OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La società dovrà dunque dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso invece di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce poi i requisiti di una efficace adozione dei Modelli Organizzativi: la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono accertabili significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività di processi aziendali sensibili; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono: individuare le attività nel cui ambito possono potenzialmente essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## **2.6. La struttura di vigilanza sui modello 231**

Il d.lgs. n. 231 dunque istituzionalizza un nuovo Organo Aziendale deputato in via generale al compito di vigilanza sull'osservanza del modello.

L'OdV dunque secondo quanto disposto dal Decreto, dovrà obbligarsi a:

Verificare la ragionevole aderenza tra i protocolli ed i comportamenti dei soggetti aziendali, tenuto conto della realtà aziendale, del suo modello di governance nonché di business; Verificare l'adeguatezza del modello, ossia la capacità dello stesso di prevenire reati; Verificare la coerenza temporale del Modello e quindi la sua capacità di mantenere nel tempo i requisiti di efficacia

esimente; Garantire l'aggiornamento del modello in dipendenza di mutamenti nel quadro normativo di riferimento e/o nell'organizzazione dell'azienda.

Resta inteso che spetterà all'OdV solo il compito di richiedere gli aggiornamenti che resteranno a carico, e sotto la responsabilità, degli organi aziendali.

L'OdV dovrà inoltre essere strutturato in modo tale da garantire un efficace operato. Il tutto dovrà, in particolare essere garantito dalla: (a) autonomia ed indipendenza riferibile rispettivamente all'assenza in capo ai membri dell'Organismo di compiti operativi riferibili ai processi aziendali; (b) professionalità dei singoli componenti riferibile al possesso di conoscenze adeguate, sia in termini di conoscenza della realtà aziendale sia alla valutazione dei rischi connessi al Decreto; (c) continuità d'azione riferibile all'organizzazione strutturale e sistemica delle attività svolte dall'Organismo. Il tutto, peraltro, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi e di adeguata garanzia di funzionalità considerando la dimensione societaria e lo specifico livello di rischio e quindi con una struttura essenziale dello stesso OdV.

In questo senso, appare adeguata la previsione di un organismo di vigilanza monocratico, dotato delle adeguate condizioni di indipendenza e di professionalità.

Se l'OdV deve poter svolgere efficacemente i compiti attribuiti dal Decreto legislativo 231 del 2001, è evidente che, come anche sottolineato dalla giurisprudenza, deve disporre di reali poteri di "iniziativa, autonomia e controllo" e "non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe delle decisioni dell'ente, potrebbero pregiudicarne la serenità di giudizio al momento dell'effettuazione delle verifiche" (cfr. ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, 4 – 14 aprile 2003). La giurisprudenza richiede, inoltre, che l'Organismo di vigilanza sia formato da soggetti forniti della necessaria "professionalità" e che sia in grado di assicurare "continuità d'azione" (cfr. ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, 20 settembre 2004). Indipendenza, autonomia, professionalità, onorabilità e continuità d'azione sono, quindi, in definitiva, i requisiti richiesti all'OdV (cfr., in questo senso, anche ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, 26 giugno 2007).

La prospettiva di riferimento è dunque quella della costituzione e nomina, nel corso dei primi mesi dell'anno 2019, di un organismo di vigilanza da individuare eventualmente anche previo avviso o comunque tra figure dotate delle adeguate competenze in materia. Per la scelta della composizione dell'OdV, il requisito di "competenza/professionalità" è quello da prendere maggiormente in considerazione quando si è indecisi sulla sua struttura, sia in termini di numero che di membri, perché tale requisito solitamente è quello che incide di più sull'efficacia dell'OdV stesso in termini di vigilanza e controllo.

La norma prevede un obbligo di informazione all'organismo, che sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Tale obbligo di informazione all'Organismo sembra quindi rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato e riguarda: a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, eccetera);

b) le anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento). Ad esempio, le informazioni potranno riguardare: - le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa; - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

### **2.7. Il modello organizzativo delle Farmacie Tifernati**

Il Modello è il complesso di regole, strumenti e protocolli volto a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo, di gestione e di controllo, ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte illecite, ai sensi del Decreto.

L'adozione del Modello da parte della Società costituisce un modo di rafforzare e migliorare il proprio sistema di controllo interno.

### **2.8. Finalità del Modello**

Il Modello si propone non solo di creare un sistema di regole e procedure volto a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di reati, ma altresì di rendere edotti tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società (appartenenti o meno all'organico dell'impresa), delle conseguenze che possono derivare da una condotta non conforme a quelle regole e della possibilità di commissione di reati, cui consegue l'applicazione di sanzioni, in capo all'autore del reato e alla Società, ai sensi del Decreto.

Il Modello intende dunque sensibilizzare il personale della Società, i collaboratori esterni e i partners, richiamandoli ad un comportamento corretto e trasparente, all'osservanza dei precetti definiti dalla Società e contenuti nel Modello, al rispetto di tutte le regole e procedure.

Sotto questo profilo, il Modello forma, insieme al Codice Etico e di Comportamento e alle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza (di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013), un corpus organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità.

Il Modello detta prescrizioni specifiche, finalizzate a prevenire particolari tipologie di reato, secondo le disposizioni del Decreto e della normativa collegata. Queste attività, suddivise in fasi successive, sono compiutamente descritte nella Parte Speciale. Qui possono essere così sintetizzate:

a) Individuazione delle attività sensibili; b) Identificazione dei protocolli di controllo già esistenti; c) Calcolo del rischio residuale; d) Identificazione dei protocolli di prevenzione.

## **3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **3.1 Natura e funzioni**

L'art.6, comma 1 lett. b) del Decreto pone come ulteriore condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo chiamato a:

- valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione alle attività espletate dall'ente e alla sua organizzazione e, quindi, la sua idoneità a scongiurare la commissione dei reati richiamati dal Decreto;

- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'ente con quanto previsto dal Modello;

- curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, degli aggiornamenti normativi o dei cambiamenti nell'attività svolta; sia attraverso una fase successiva di verifica della idoneità delle modifiche proposte.

Secondo il dettato normativo, l'Organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non deve incorrere in omessa o insufficiente vigilanza e deve essere destinatario degli obblighi di informazione previsti dal Modello.

La nomina dell'Organismo spetta agli organi sociali, il quale ne scelgono i membri tra soggetti che siano dotati dei requisiti di onorabilità e delle competenze ed esperienze meglio specificati nel prosieguo.

In considerazione delle dimensioni aziendali, del numero di attività sensibili in cui la Società è impegnata, e della concretezza ed entità dei rischi, l'Organismo di Farmacie Tifernati ha composizione monocratica.

L'Organismo di vigilanza si può avvalere di consulenti esterni per effettuare controlli anche specialistici ritenuti necessari ai fini dell'efficace attuazione del Modello Organizzativo.

### **3.2 Composizione e nomina**

Sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto, così come sinora interpretate dalla giurisprudenza, dei suggerimenti forniti dalle Linee Guida Confindustria, tenendo altresì conto della dimensione e struttura organizzativa aziendale gli organi sociali nominano l'Organismo di Vigilanza (Odv).

All'atto della nomina è individuato il compenso annuale per la carica. L'incarico ha di norma una durata triennale e può essere rinnovato.

L'Odv viene costantemente affiancato nella sua attività dal Direttore delle Farmacie Tifernati e collabora con il Responsabile anticorruzione.

### **3.3 Requisiti di nomina, cause di ineleggibilità e di decadenza**

Possono essere nominati membri dell'OdV i soggetti in possesso delle competenze e professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni e/o che abbiano maturato specifica esperienza in materia in ambito aziendale, di studio o con altre esperienze di consulenza e collaborazione.

Costituiscono cause di ineleggibilità dell'OdV: 1. la condanna, anche in primo grado, o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001; 2. la condanna, anche in primo grado, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 3. la condanna anche in primo grado o l'applicazione della pena su

richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto; 4. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito; 5. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi.

### **3.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.**

Particolare attenzione è dedicata ai flussi di informazione da e verso l'OdV, in modo tale che lo stesso, da un lato, sia in grado di portare a conoscenza degli organi sociali e di controllo i risultati della propria attività e delle eventuali criticità, dall'altro, sia posto nelle migliori condizioni per svolgere il proprio compito.

L'OdV redige annualmente una relazione scritta agli organi sociali.

### **3.5. Convocazione, Voto e Delibere**

L'Organismo è presente in società, per il compimento delle attività di sua competenza almeno trimestralmente. Le riunioni ordinarie dell'Organismo sono comunicate al Direttore almeno 3 giorni prima della data stabilita o, in caso di urgenza, un giorno lavorativo prima di tale data. Eventuali controlli effettuati a sorpresa non saranno comunicati.

## **4. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT)**

### **4.1 Natura e funzioni**

Nel richiamare la determinazione ANAC n. 8/2015 si sottolinea che l'Autorità ha dato indicazioni nel senso che le funzioni di RPCT siano affidate ad uno dei dirigenti interni della società o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero molto limitato, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali. L'organo che nomina il RPCT è l'organo di indirizzo della società ovvero il Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

### **5.2 Funzioni e compiti**

Le funzioni e i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal D.lgs. n. 39/2013. Ulteriori indicazioni sono rinvenibili nelle determinazioni dell'ANAC.

Il RPCT opera in stretto raccordo con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. In materia di anticorruzione, al Responsabile sono riconosciute le seguenti attribuzioni: elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, co. 8, L. 190/2012); verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, co. 10, lett. a)); proporre modifiche al Piano in caso di

accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, co. 10, lett. b); coordinare le azioni in risposta alla valutazione del rischio di corruzione; definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, co. 8, l. 190/2012); individuare, con il supporto della Direzione generale e dell'Odv, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 10, lett. c)); curare la pubblicazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web di Farmacie tifernati, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività svolta; riferire della propria attività agli organi sociali ogni qual volta questi ne facciano richiesta; vigilare, in stretta collaborazione con l'Odv, sul rispetto delle indicazioni contenute nel Modello ex D.Lgs. 231, così come integrato con le disposizioni della legge 190/2012 e D.lgs. 33/2013; ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il Direttore e l'Odv, affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.

#### **4.2 Poteri.**

Per l'adempimento dei compiti elencati al paragrafo precedente, il Responsabile può in ogni momento: chiedere informative ai Responsabili di Area circa fatti o situazioni avvenute presso la specifica struttura organizzativa; verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità; richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale.

Il RPCT può avvalersi di tutti i flussi informativi destinati all'Odv.

## **ALLEGATO 1**

### **CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

#### **1.Introduzione**

##### **1.1 Le finalità ed i destinatari.**

La società Farmacie Tifernati ha elaborato il presente Codice Etico e di Comportamento (d'ora in poi "Codice") al fine di individuare con chiarezza e trasparenza i principi e i valori cui si ispira nella propria attività e nel perseguimento dei propri obiettivi ed interessi.

Il presente codice etico integra al suo interno le previsioni ed i principi applicabili alla società del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, così come definito dal d.P.R. n. 62 del 2013.

Il presente Codice costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, allo scopo di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati, ed è stato adottato con lo scopo di codificare e stabilire le regole di condotta ed i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati indicati dal Decreto Legislativo sopra richiamato.

Anche in ragione delle attività di eminente interesse pubblico svolte dalla società, attività che sono finalizzate alla protezione e concreta esplicazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito all'art. 32 Cost., il presente Codice Etico ha la finalità di indirizzare eticamente l'agire della Società e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione e direzione nella Società, e per i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro, quali i dipendenti, i consulenti, gli agenti, i procuratori ed, in genere, per tutti i terzi che operano per conto della Società nell'ambito delle attività ritenute anche potenzialmente a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

I soggetti sopra richiamati (nel prosieguo anche definiti "Destinatari"), sono tenuti a conoscere e ad osservare il Codice Etico ed ogni suo aggiornamento.

La Società si pone l'obiettivo strategico di operare costantemente nel rispetto dei principi di tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori nonché di tutela dell'ambiente.

La corretta applicazione della legislazione vigente e il rispetto della normativa tecnica ad essa connessa rappresentano, per la Società, unitamente alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, gli strumenti indispensabili per il raggiungimento, mantenimento e miglioramento di condizioni di lavoro e dell'ambiente tali da garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei collaboratori e dei terzi, con i quali la Società intrattiene un qualsivoglia rapporto di natura contrattuale, anche solo temporaneo.

La Società si impegna, altresì, a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati.

##### **1.2 I contenuti del Codice Etico e di Comportamento**

Il Codice Etico e di Comportamento si fonda sui principi e criteri di onestà, imparzialità, correttezza, lealtà, trasparenza e rispetto reciproco, che rappresentano i riferimenti di fondo a cui deve uniformarsi tutta l'attività

aziendale, e improntano i rapporti con e fra tutti i soggetti che interagiscono con la Società; dai criteri di condotta verso ciascun stakeholder, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi; dai meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice etico e per il suo continuo miglioramento.

I farmacisti e le farmaciste operanti nell'ambito della società ispirano le proprie condotte ai principi della deontologia professionale, all'attenzione all'utenza, ai diritti delle persone nel rapporto con i servizi farmaceutici e di cura, alla protezione dei diritti della persona con particolare attenzione al diritto alla riservatezza, al corretto utilizzo delle strutture, dotazioni e risorse messe a disposizione dalla società.

### **1.3 Valore contrattuale del Codice.**

L'osservanza delle norme del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'azienda ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile.

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l'azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici disciplinari adottati dall'impresa.

### **1.4 Aggiornamenti del Codice.**

Con delibera degli organi sociali, il Codice può essere modificato ed integrato. Delle modifiche è data notizia nel sito della società.

L'aggiornamento del Codice può essere sollecitato anche dall'Organismo di vigilanza e dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in ogni caso di avvertita violazione dei doveri o di loro inadeguatezza rispetto alle specifiche problematiche della società.

## **2. Principi Generali.**

### **2.1 Responsabilità e legalità**

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità e dall'attenzione ad operare con competenza, diligenza ed attenzione ai risultati della propria azione ed al quadro legale entro il quale si inseriscono correttamente i comportamenti individuali.

A questi fini la Società cura di assumere un assetto organizzativo atto a prevenire la violazione delle norme vigenti, dei principi esposti nel presente documento, delle procedure adottate, a vigilare sulla loro osservanza e concreta implementazione e ad aggiornare gli strumenti in maniera adeguata e continuativa.

Le condotte dirette alla violazione di leggi, ed in specie alla commissione di uno dei reati per i quali trova applicazione il D. Lgs. 231/01, ovvero alla

violazione del Modello sono sanzionate in conformità del Codice Disciplinare adottato e parte integrante del Modello stesso.

I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi. La Società si impegna ad assicurare, ai soggetti interessati, un adeguato programma di informazione e formazione continua sul Codice Etico.

È dovere di tutti i Destinatari segnalare all'organismo di vigilanza della Società (nel prosieguo, anche "OdV") le condotte anche solo potenzialmente dirette o idonee alla violazione delle norme penali per le quali può trovare applicazione il D. Lgs. 231/01; dette segnalazioni possono essere alternativamente rivolte al responsabile anticorruzione. I dipendenti e gli appartenenti agli organi sociali della Società sono altresì obbligati a segnalare all'OdV le condotte in violazione del Modello.

L'Organismo di vigilanza ed il Responsabile anticorruzione assicurano un reciproco scambio di informazioni e collaborazione reciproca nel monitoraggio e nel riscontro delle eventuali violazioni delle previsioni contenute nel codice.

## **2.2 Lealtà e Trasparenza.**

Il principio di lealtà impone ai destinatari del Codice Etico di finalizzare la propria attività esclusivamente al perseguimento degli obiettivi della Società.

Il principio della trasparenza si fonda invece sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della Società.

Il rapporto tra la Società ed i Destinatari del Codice Etico è improntato a lealtà, trasparenza, rispetto e fiducia reciproca, garantiti anche dall'impegno al pieno rispetto degli obblighi rispettivamente assunti con il contratto di lavoro e con ogni altra forma di rapporto contrattuale nonché del contenuto del presente Codice Etico.

Con riferimento agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa, ed in particolare dal d.lgs. n. 33 del 2013 e successive integrazioni e modificazioni, il personale ed i destinatari assicurano la collaborazione e la trasparenza, cooperando con i responsabili dei flussi informativi ed il responsabile della prevenzione della corruzione.

## **2.3 Conflitti d'interessi.**

Amministratori, dipendenti, e gli ulteriori collaboratori della Società sono tenuti ad agire nel miglior interesse della stessa. Essi pertanto, nel rispetto del principio di trasparenza, dovranno segnalare al proprio responsabile eventuali situazioni di conflitto d'interesse in cui si venissero a trovare in relazione a specifiche operazioni, anche con riguardo a familiari e parenti.

In particolare, conformemente alle previsioni del d.P.R. n. 62 del 2013 in materia di doveri di informazione e di dovere di astensione, i destinatari del Codice che dovessero riscontrare una propria posizione in conflitto di interessi, anche potenziali, tra gli interessi della società e quelli propri o di propri congiunti e parenti fino al 4° grado, ne informano i responsabili delle singole strutture della società ed eventualmente direttamente gli organi sociali, per le determinazioni del caso.

## **2.4 Correttezza e divieti di discriminazione e ambiente di lavoro.**

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della privacy e delle opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale.

Ciò impone che i rapporti con i dipendenti ed i collaboratori siano improntati a criteri di merito, ed ai principi di obiettività, ragionevolezza e pari opportunità, valorizzando le competenze e favorendo lo sviluppo delle professionalità.

Sono pertanto vietati gli atti di discriminazione per ragioni di sesso, lingua, nazionalità, religione, condizioni personali o sociali, opinioni personali o appartenenze sindacali.

## **3.1. Principi dell'organizzazione.**

I Destinatari che operano per conto della Società nell'ambito delle attività ritenute anche potenzialmente a rischio di commissione di uno dei reati per i quali trova applicazione il D. Lgs. 231/01, per quanto di propria competenza ed in ragione delle pattuizioni contrattuali che li legano alla Società, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari in vigore, dei principi del presente Codice Etico e delle procedure aziendali previste dal Modello loro applicabili.

La Società si organizza in conformità dei principi previsti dal Modello e promuove la diffusione all'interno della propria organizzazione di una cultura improntata ai principi di legalità, segregazione dei processi decisionali in caso di potenziali o reali conflitti di interesse, responsabilità e trasparenza, controllo dei flussi finanziari.

I dipendenti e i membri degli organi sociali, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo previsto dal Modello.

Gli organi di controllo e di vigilanza della Società (collegio sindacale, società di revisione e OdV) hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle proprie attività. Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Società sono tenuti ad un comportamento di massima disponibilità, trasparenza, collaborazione, tempestività e professionalità nei confronti degli organi di controllo e di vigilanza e nei confronti del responsabile anticorruzione. In nessuna circostanza sono ammesse deroghe a tale comportamento.

## **3.2. Regali, omaggi ed altre utilità.**

Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività della Società.

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a quella della Società.

I regali e vantaggi offerti che eccedano il valore modico, dovranno essere segnalati agli organi sociali, per consentirne una adeguata valutazione e verifica.

### **3.3. Tutela della riservatezza.**

La Società tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy.

### **3.4. Obblighi dei collaboratori.**

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, agenti e mandatari dell'azienda.

### **4.1. Osservanza del Codice Etico e di Comportamento.**

I Destinatari sono obbligati al rispetto del presente Codice Etico e del Modello in generale, pena l'applicazione del Codice Disciplinare che è parte integrante del Modello.

La Società ha costituito al proprio interno un OdV monocratico dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. All'OdV è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché quello di segnalarne e proporre i necessari aggiornamenti e adeguamenti.

L'OdV ha, altresì, il compito di promuovere la diffusione e la conoscenza del presente Codice Etico e, d'intesa con il responsabile anticorruzione, di Comportamento, e di curarne l'applicazione e l'aggiornamento. A tal fine l'OdV deve attivarsi, tramite le funzioni aziendali competenti, a prevenire e reprimere le violazioni del Codice Etico.

Amministratori e dipendenti sono tenuti a segnalare all'OdV le condotte da chiunque tenute in violazione del Codice Etico.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'OdV e dalle funzioni o strutture dallo stesso utilizzate sono riservate e non devono essere divulgate, se non nei casi previsti dalla vigente normativa.

La Società promuove la conoscenza del presente Codice Etico da parte dei suoi Destinatari, in primo luogo attraverso la distribuzione di un'apposita documentazione a tutti i dipendenti e membri degli organi sociali della Società e, in secondo luogo, rendendolo noto, con i mezzi ritenuti più opportuni e tenendo conto degli specifici incarichi ad essi conferiti, ai soggetti terzi che operano per conto della società nell'ambito delle attività ritenute anche potenzialmente a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

## **ALLEGATO 2**

### **CODICE DISCIPLINARE**

#### **1.1. Principi Generali**

La società Farmacie tifernati si dota del presente “Codice Disciplinare”, in ossequio alle previsioni del D. Lgs. 231/01 e del D. Lgs. 81/08, con lo scopo di sanzionare le condotte in violazione delle prescrizioni del Modello adottato.

Il Codice Disciplinare integra e non sostituisce le previsioni di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c. e art. 7 L. 300/1970) e le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (di seguito, “CCNL”) applicabili in azienda, in materia.

Il presente Codice disciplinare trova fondamento nelle disposizioni contrattuali che regolano i rapporti dei destinatari con la Società e pertanto, tanto l’avvio del procedimento quanto l’applicazione delle relative sanzioni, sono indipendenti e prescindono dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di un procedimento penale a carico del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare.

Il documento “Codice Disciplinare” è parte integrante del Modello ed è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’organismo di vigilanza (di seguito, “OdV”) e da parte degli organi sociali.

Il Codice Disciplinare è consegnato a tutti i membri degli organi sociali e ai dipendenti; è pubblicato nel sito istituzionale ed questo anche ai fini della sua conoscibilità ai sensi dell’art. 7 L. 300/1970.

#### **1.2. Condotte Sanzionate**

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello rappresenta inadempimento agli obblighi di diligenza e di fedeltà nei confronti della Società, per quanto concerne i dipendenti, nonché ai doveri di esecuzione in buona fede per quanto concerne i soggetti terzi con cui la Società abbia rapporti contrattuali e i membri degli organi sociali.

Sono quindi sanzionati, ai sensi del presente Codice Disciplinare, le violazioni delle prescrizioni previste dal Modello, nonché le violazioni di legge applicabili all’attività svolta per conto della Società, che possono avere ricadute dannose per la Società medesima. In particolare, si fa ne dei reati per i quali trova applicazione il D. Lgs. 231/01 e delle previsioni del D. Lgs.

81/08, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, costituiscono illeciti disciplinari:

1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta prescritta per i processi sensibili;

2) l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l’OdV, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;

3) l’omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione finalizzata a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o danno ambientale;

4) le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello.

### **1.3. Destinatari**

Sono soggetti al presente Codice Disciplinare tutti i destinatari del Modello, ovverosia tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione e direzione nella Società, ed i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro, quali i dipendenti, i consulenti, gli agenti, i procuratori ed, in genere, tutti i terzi che operano per conto della Società nell'ambito delle attività ritenute anche potenzialmente a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto (di seguito, anche i "Destinatari").

### **1.4. Le Sanzioni**

Trovano applicazione nei confronti dei dipendenti le sanzioni previste dall'art. 7 L. 300/1970 e dai CCNL applicati presso la Società.

Le sanzioni sono graduate secondo criteri di gravità della condotta, del grado di intenzionalità della medesima, delle potenziali conseguenze per la Società o per i terzi. Si terranno conto, in particolare, tra l'altro: a) dell'intenzionalità del comportamento, o del grado di negligenza, imprudenza, o imperizia manifestato dalla condotta; b) la precedente condotta del dipendente, desumibile anche dai precedenti disciplinari del lavoratore nei due anni anteriori al fatto; c) della presenza di espliciti divieti, istruzioni o ordini impartiti; d) delle mansioni assegnate, del grado di responsabilità ed autonomia del lavoratore; e) dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri; f) delle circostanze di fatto che hanno condotto e caratterizzato la violazione; g) della rilevanza degli obblighi violati e le conseguenze, anche potenziali per la Società o per i terzi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno sanzionate con il provvedimento della multa o della sospensione, a seconda della gravità, le seguenti violazioni: a) comportamento colposo che, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico dell'autore, per le circostanze del caso, possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello (p. es. inosservanza dei controlli previsti); b) una violazione volontaria del Modello, quali a titolo esemplificativo: i. la violazione di divieti espressi dal Modello, purché non costituenti reato; ii. l'adozione di un comportamento scorretto, non trasparente, non collaborativo, o in violazione delle norme di legge e delle procedure aziendali; iii. la mancata collaborazione con gli organi di controllo; iv. l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento. c) una violazione del Modello, tale da esporre potenzialmente la Società a responsabilità nei confronti dei terzi; a titolo esemplificativo: i. la violazione delle prescrizioni inerenti alla sicurezza che comportino rischi per la salute altrui; ii. l'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe; iii. l'omissione della vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità.

La sanzione del licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo troverà applicazione in caso di violazioni del Modello e, in generale, della disciplina e diligenza del lavoro che, pur essendo di notevole entità non siano tuttavia di tale gravità da giustificare il licenziamento senza preavviso.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, violazioni sanzionabili con il licenziamento con preavviso: a) le reiterate violazioni, singolarmente punibili con

sanzioni più lievi, non necessariamente di natura dolosa, ma comunque espressione di notevoli inadempimenti da parte del dipendente; b) condotte dirette ad aggirare i controlli posti dal Modello; c) ostacolo alle funzioni degli organismi societari preposti ai controlli; d) omessa comunicazione all'OdV di informazioni rilevanti; e) la commissione di un delitto punito con la reclusione, al di fuori dello svolgimento del rapporto di lavoro, che non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità, o per il quale è prevista l'applicazione del D.Lgs. 231/01.

Costituisce presupposto per l'adozione della misura in commento ogni mancanza di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o economici, o per la sua recidività) da pregiudicare irreparabilmente il rapporto di fiducia tra la Società e il lavoratore e da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, può dar luogo a licenziamento senza preavviso: a) la violazione e/o elusione del sistema di controllo adottato con il Modello, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalla procedura, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV; b) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità della stessa; c) l'impedimento delle attività di controllo degli organi a ciò preposti; d) una condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla commissione di uno dei reati per i quali trovi applicazione il D. Lgs. 231/01, o di altro reato in connessione con lo svolgimento delle proprie attività lavorative.

### **1.5. Il Procedimento d'irrogazione delle Sanzioni.**

Fermo restando l'autonomo potere della Società, esercitato per il tramite dei suoi organi, l'OdV, in forza dell'art. 6 D. Lgs. 231/01 e del Modello adottato, qualora, a seguito della ricezione di segnalazioni ovvero dell'acquisizione di informazioni ottenute nel corso della propria attività di vigilanza, ritenga, sulla base degli elementi in proprio possesso, che si sia verificata una violazione del Modello o di disposizioni di legge rilevanti ai fini del presente Codice Disciplinare, segnala la violazione agli organi sociali competenti.

L'OdV è tempestivamente aggiornato di tutti i procedimenti disciplinari avviati per violazione del Modello, potendosi comunque anche attivare autonomamente per informarsi in relazione a tale ambito ogni qual volta lo ritenga più opportuno.